



# **TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

## ***PRESIDENZA***

**A tutti i Magistrati togati ed onorari**  
**ai Giudici di Pace di Reggio Calabria**  
**al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale**  
**al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria**  
**ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto**  
**ai Presidenti delle Camere Penali e Civili del Distretto**  
**al Dirigente Amministrativo**  
**a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e**  
**dell'Ufficio dei Giudici di Pace**  
**Alla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura**  
**e p.c.**  
**Al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria**  
**Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria**

DECRETO N. 959/2020

Visto l'art.83 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";  
rilevato che con il suddetto decreto, il termine del 22 marzo di rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, già previsto dal D.L. n.11 dell'8 marzo 2020, è stato prorogato al 15 aprile 2020;  
rilevato che, al fine di superare il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative elusive della norma, e per assicurare la sospensione di tutte le attività processuali e di ridurre al minimo ogni forma di contatto personale, è stato specificato che la sospensione dei termini già prevista dall'art.1 del

D.L.11/2020 è stata estesa ai termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, anche qualora le relative udienze non siano fissate nel periodo di sospensione; rilevato che è stata pertanto prevista la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e che la suddetta elencazione deve ritenersi esemplificativa ma non già esaustiva di tutti i termini procedurali;

richiamati i propri provvedimenti n.852/2020 in data 9/03/2020, nonché i successivi provvedimenti integrativi n.864/2020 in pari data, nn. 871 ed 873 del 10.03.2020, e n.49/2020 del 13/03/2020, con cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.11/2020, era stato disposto il differimento d'ufficio a data successiva al 23/03/2020 di tutti i processi civili e penali;

rilevato che il differimento d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 non opera nei seguenti casi:

#### **SETTORE CIVILE**

- a) Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- b) Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- c) Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- d) Procedimenti di cui all'art.35 della legge 23 dicembre 1978 n.833 (TSO);
- e) Procedimenti di cui all'art.12 della L.194 del 22 maggio 1978 (interruzione volontaria della gravidanza);
- f) Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- g) Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- h) Procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c.;
- i) Procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Nell'ipotesi di cui alla lett.i) la dichiarazione di urgenza del procedimento sarà fatta, per le cause già iniziate, con provvedimento non impugnabile del giudice istruttore o del presidente del collegio su istanza di parte da depositarsi a mezzo PCT; per i procedimenti non ancora iniziati e in corso di iscrizione sarà fatta dal Presidente del Tribunale o da un suo delegato, sempre su istanza di parte inoltrata alle PEO del settore di competenza, con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso

#### **SETTORE PENALE**

- a) I procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- b) Procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
- c) Procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- d) Procedimenti in cui i detenuti in relazione ai fatti contestati nel processo, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda nei seguenti casi:
  - 1) Procedimenti a carico di persone detenute ai sensi dell'art.51 ter della legge 354 del 26 luglio 1975;
  - 2) Procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, coercitive, interdittive e anche reali o di sicurezza;
  - 3) Procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
  - 4) Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art.392 c.p.p.. La dichiarazione di urgenza è fatta dal

giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato non impugnabile.

Ritenuto che appare necessario, al fine di garantire la tempestiva prenotazione dei collegamenti audio-video per gli imputati che partecipano a distanza con le modalità di cui all'art.146 bis disp.att.c.p.p. nonché l'espletamento di ogni altro adempimento propedeutico alla celebrazione dell'udienza, specie in ragione della ridotta presenza del personale di cancelleria (limitata ai presidi per le udienze e per gli altri adempimenti urgenti), per come concordato per le vie brevi con i COA del Distretto, invitare i difensori a comunicare, agli indirizzi PEC delle Sezioni dinanzi alle quali pendono i procedimenti (per la Sezione GIP/GUP: [gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it); per la Sezione dibattimento: [dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it); per la Sezione Misure di Prevenzione e Corte di Assise ad entrambi i seguenti indirizzi: [assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:assise.penale.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it) e PEO [misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:misureprevenzione.tribunale.reggiocalabria@giustizia.it) ) almeno tre giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente elencati all'art.83, lett.b) D.L.18/2020 per i quali la celebrazione dell'udienza è condizionata alla esplicita richiesta degli interessati, la loro volontà o quella dei loro assistiti a che si proceda;

rilevato che in materia di impugnazioni relative a misure cautelari personali o reali e a misure di sicurezza non detentive applicate in via provvisoria, qualora il detenuto, l'imputato o il difensore non chiedano espressamente che si proceda, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 d.l. n. 18/20, opera la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli per la richiesta degli atti all'autorità procedente e per la decisione, e che le udienze già fissate saranno rinviate d'ufficio salvo che:

- la richiesta espressa di trattazione in deroga, di cui all'art. 83 co. 3 lett. b d.l. cit., venga formulata nell'atto d'impugnazione;
- nei procedimenti in cui è stato già notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, la richiesta venga presentata, giusta interlocuzione con i COA del Distretto, entro tre giorni prima della data dell'udienza;
- per le impugnazioni già pendenti alla data del 9 marzo 2020, in relazione alle quali non sia stata ancora fissata l'udienza camerale, sarà onere della parte interessata avanzare tempestiva richiesta di trattazione, al fine di non incorrere nella sospensione dei termini procedurali.

Al fine di prevenire assembramenti nelle cancellerie e in linea con l'obiettivo di evitare spostamenti delle persone, in ossequio alle previsioni di cui al DPCM 9 marzo 2020, nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 sarà eccezionalmente consentita la presentazione delle impugnazioni cautelari innanzi al tribunale della libertà (riesami ed appelli), e con esplicita esclusione dei ricorsi alla Corte di Cassazione, tramite invio all'indirizzo pec [riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:riesame.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it) , fermo restando che gli effetti processuali dell'impugnazione, ai fini del decorso del termine per la richiesta degli atti all'autorità procedente e per la decisione (sempre che non operi la sospensione di cui al comma 2 dell'art. 83 d.l. n. 18/20), si produrranno dalla data di ricezione e stampa a cura del personale di cancelleria del documento trasmesso per via telematica;

rilevato che verrà a breve sottoscritto un protocollo distrettuale per la specifica regolamentazione delle modalità di celebrazione delle udienze mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 12 dell'art.83 D.L.18/2020 per cui appare necessario autorizzare sin d'ora, ed a decorrere dalla vigenza del protocollo anzidetto, i magistrati dell'Ufficio ad effettuare le udienze penali con tali modalità ove compatibili con le condizioni di cui all'art.146 bis c.3, 4 e 5 disp.att.c.p.p., invitandoli alla tempestiva installazione sul pc in loro dotazione (solo ove munito di videocamera) delle licenze Microsoft Office 365 ProPlus ed Office 365 E1 e degli applicativi Teams e Skype for Business descritti nelle circolari della DGSIA rispettivamente del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020 ed a utilizzare nella massima estensione possibile tali applicativi anche per le camere di consiglio;

rilevato che al fine di agevolare l'esecuzione delle notifiche e delle comunicazioni dei provvedimenti di rinvio è stato previsto che le stesse sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano

presso il difensore di ufficio, talchè appare necessario delegare ai presidenti delle Sezioni del settore penale quanto di competenza in ordine alle direttive necessarie alle cancellerie sulle modalità di effettuazione di notifiche e comunicazioni dei decreti di rinvio e di altri provvedimenti necessari emessi ai sensi del D.L.18/2020 per assicurare la conoscenza della data di rinvio dei procedimenti; tutto ciò premesso

**DISPONE**

In ottemperanza all'art.83 comma 1 del D.L.18/2020 il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli specificamente individuati dall'art.83 comma 3° lett. a), b) e c) del D.L.18/2020, a data successiva al 15 aprile 2020, da individuarsi, per i singoli procedimenti, a cura dei magistrati assegnatari che provvederanno con autonomo decreto

**DISPONE**

Che le notifiche dei decreti di rinvio dei processi penali di cui al superiore punto vengano effettuate tramite il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali

**DISPONE**

La celebrazione dei processi di cui all'art.83 comma 3° lett.b) del D.L. 18/2020 nell'ipotesi in cui i difensori o imputati o detenuti o proposti abbiano comunicato a mezzo PEC la richiesta di trattazione tre giorni prima dell'udienza giusta interlocuzione con i COA del Distretto

**AUTORIZZA**

i magistrati dell'Ufficio ad effettuare le udienze penali con modalità di collegamento da remoto, nel rispetto dello stipulando protocollo e ove compatibili con le condizioni di cui all'art.146 bis c.3, 4 e 5 disp.att.c.p.p., invitandoli alla tempestiva installazione sul pc in loro dotazione (solo ove munito di videocamera) delle licenze Microsoft Office 365 ProPlus ed Office 365 E1 e degli applicativi Teams e Skype for Business descritti nelle circolari della DGSIA rispettivamente del 9 marzo 2020 e del 27 febbraio 2020 ed a utilizzare nella massima estensione possibile tali applicativi anche per le camere di consiglio.

Riserva l'adozione di ulteriore regolamentazione per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 secondo le modalità di cui all'art.83 c.6 D.L.18/2020.

Dispone che il presente provvedimento sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale.

Reggio Calabria, 20.03.2020

**Il Presidente**  
**Dott.ssa Mariagrazia ARENA**

